

## MODALITÀ DI PREAVVISO DELLE ISPEZIONI

- a) L'ispezione di controllo è preavvisata al responsabile di impianto a cura del soggetto esecutore con un anticipo di almeno 15 giorni, mediante lettera raccomandata a/r o PEC o altro mezzo di preavviso certificato. Nella lettera saranno specificate la data e la fascia oraria non maggiore di 2 ore in cui la visita verrà effettuata; nel caso in cui l'ispezione sia a pagamento saranno inoltre specificate le indicazioni per effettuare il bonifico di pagamento a copertura del costo dell'ispezione. Il soggetto a cui è inviato l'avviso dovrà segnalare tempestivamente eventuali inesattezze riguardanti l'indirizzo o il responsabile indicato o la richiesta di rinvio della visita.
- b) La data e/o la fascia oraria programmate per l'ispezione possono essere modificate per non più di due volte consecutive se l'utente ne fa richiesta per iscritto o ne da comunicazione, anche telefonica, con almeno tre giorni lavorativi di anticipo. La nuova data è fissata entro e non oltre i venti giorni successivi rispetto alla data originariamente proposta, compatibilmente con le complessive e contingenti esigenze organizzative e/o operative di programmazione delle ispezioni da parte del soggetto esecutore; se la richiesta perverrà prima di tre giorni solari precedenti la data fissata per la verifica, la variazione non comporterà alcun aggravio di spesa a carico dell'utente; diversamente nel caso non sia stata rispettata dal responsabile di impianto la suddetta tempistica, la nuova data sarà programmata previo addebito del costo per mancato appuntamento indicato nella Tabella 5 "Costo delle ispezioni in campo con addebito" della Legge Regionale e riportata in allegato al presente regolamento.
- c) Se l'ispezione non può essere effettuata nella data concordata per cause imputabili al responsabile dell'impianto, l'ispettore provvederà a rilasciare nella cassetta postale del responsabile di impianto, se possibile, una notifica di mancata ispezione, e provvederà ad inviare detta notifica mediante lettera raccomandata a/r o PEC o altro mezzo di preavviso certificato. Con tale avviso il responsabile di impianto verrà invitato a prendere contatti con il soggetto esecutore al fine di concordare un'altra data nella quale effettuare l'ispezione come da tempistica di cui al precedente punto b) e previo il pagamento da parte del responsabile d'impianto del costo per mancato appuntamento indicato nella Tabella 5 "Costo delle ispezioni in campo con addebito" della Legge Regionale e riportata in allegato al presente regolamento, a titolo di rimborso spese.
- d) Se anche la seconda visita non è effettuata per causa imputabile al responsabile dell'impianto, fermo restando l'addebito di cui alla lettera precedente, il soggetto esecutore provvederà a rilasciare nella cassetta postale del responsabile di impianto se possibile una notifica di mancata ispezione, e ad inviare detta notifica mediante lettera raccomandata a/r o PEC o altro mezzo di preavviso certificato, ed informerà il Comune ai fini dell'avvio da parte di quest'ultimo del procedimento di disattivazione dell'impianto, che avverrà secondo le modalità di cui al successivo art 6.
- e) Nel caso non sia possibile in alcun modo mettersi in contatto con il residente di un'unità immobiliare dove si presume sia attivo un impianto termico non censito a catasto, il soggetto esecutore di concerto con l'Autorità competente provvederà ad identificare il proprietario che, in tal caso sarà considerato responsabile di impianto e al quale sarà inviata presso la sua residenza la comunicazione scritta di avvio della procedura di ispezione dell'impianto termico.